



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Programmazione e Risorse del S.S.R.
Area Politica del Farmaco

Prot. n. 90489
07/08

Roma, 10/05/2012

ORDINE DEI FARMACISTI
(Provincia di Viterbo)

15 MAG 2012

Prot. N° 473

Oggetto: Legge regionale 20.8.2002, n. 26

Agli Uffici Farmaceutici delle AA.SS.LL.
Agli ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Lazio
A Confservizi Lazio
LORO SEDI

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all'argomento in oggetto al fine di risolvere alcune criticità che sono emerse ed armonizzare la nuova normativa nazionale in materia di orari turni e ferie delle farmacie alla legge regionale n. 26/2002.

Al fine di garantire ai cittadini la possibilità di accedere con certezza ad una adeguata offerta del servizio, si riafferma l'obbligo dell'osservanza dei turni per tutte le farmacie, senza possibilità di deroghe, intendendo per essi i turni minimi obbligatori.

Ciò premesso si dispone che ogni farmacia che intenda prolungare il proprio orario di apertura debba darne comunicazione alla ASL territorialmente competente, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alle organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative, al fine di consentire a tutti i soggetti appena indicati la disponibilità dei dati necessari per poter garantire alla cittadinanza, in modo puntuale, corretto e completo, le informazioni utili a una migliore fruizione del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio.

Al riguardo, nel ricordare che, ai sensi della legge in oggetto, i cartelli su orari e turni dovranno sempre e in ogni caso riportare gli orari e i turni minimi obbligatori, si riconosce alle organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative la facoltà di predisporre cartelli integrativi con l'indicazione degli esercizi che osservano orari suppletivi di apertura, ciò sempre al fine di assicurare alla cittadinanza una comunicazione ordinata e corrispondente alla effettiva realtà del servizio.

Le sopra indicate organizzazioni sindacali, a tale scopo, potranno subordinare l'inserimento delle farmacie nei cartelli integrativi al rispetto di alcuni vincoli, quali ad esempio l'obbligo di osservare il regime orario suppletivo per un periodo minimo di un anno e l'obbligo di dare comunicazione di eventuali recessi e/o modifiche del regime orario prescelto ad ASL, Ordine provinciale e associazioni sindacali competenti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In tal modo sarà possibile indicare nei cartelli obbligatori le farmacie attive.

Al fine di mantenere inalterato il servizio capillare volontario delle farmacie notturne nella città di Roma, continuando così a garantire l'attuale elevato livello di assistenza ai cittadini, la Regione invita i titolari di farmacia che intendono avvalersi della facoltà di prorogare l'apertura dell'esercizio oltre l'orario di chiusura serale a prolungare apertura e servizio sino alla mattina successiva.

Laddove questa indicazione venisse disattesa e si riducesse significativamente il servizio volontario notturno, oggi garantito nella sola città di Roma da 65 farmacie, si renderà necessaria l'applicazione del turno di servizio obbligatorio a rotazione tra le farmacie del territorio, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale in oggetto.

Infine, per quanto attiene al periodo di chiusura per ferie, le farmacie di Roma città e provincia e delle altre province, ferma restando la facoltà di rimanere aperte o di optare per un periodo ridotto di chiusura all'interno del turno concordato e programmato a livello locale, hanno l'obbligo di darne comunicazione alla ASL competente territorialmente, all'Ordine provinciale e alle associazioni sindacali anche al fine di riportare il dato nei cartelli informativi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Prof. Ferdinando Romano)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott.ssa Lorella Lombardozzi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra M. Luisa Miano
mmiano@regione.lazio.it
tel. 06.51683551